



La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino L'analisi dei dati relativi ai contribuenti

di Piergiorgio Valente^(*), Luca Beccari^(**) e Salvatore Mattia^(***)

L'esigenza di coordinare l'ampliamento del gettito fiscale con la riduzione dell'imposta netta gravante sui singoli contribuenti e il sostegno ai redditi disponibili presuppone una riforma fiscale di San Marino di "ampio respiro" che migliori il framework dell'imposta con riferimento a criteri fondamentali quali equità (verticale e orizzontale) ed efficienza.

1. Premessa

Ai fini dell'elaborazione della Proposta di Riforma Fiscale della Repubblica di San Marino, è stata effettuata un'approfondita analisi¹ dei dati delle **dichiarazioni dei redditi** dei contribuenti sammarinesi relative ai periodi d'imposta dal 2006 al 2008 (ultimo anno in cui i dati sono stati

^(*) Consigliere del Ministro delle Finanze della Repubblica di San Marino per la fiscalità internazionale.

^(**) Coordinatore del Dipartimento Finanze e Bilancio della Repubblica di San Marino.

^(***) Avvocato, Centro Studi Internazionali GEB Partners.

¹ L'articolo è il secondo sulla Proposta di Riforma Fiscale della Repubblica di San Marino pubblicato su questa Rivista. Il primo, *La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'evoluzione del binomio "trasparenza-competitività"*, è stato pubblicato sul n. 25/2011, p. 3994 e seguenti.

resi disponibili in forma definitiva)².

Sono stati valutati, ove possibile, anche i dati relativi all'anno d'imposta 2009 (benché non definitivi e completi, ma, in alcuni casi, comunque significativi) e, ai fini di talune analisi "storiche", sono stati confrontati i dati al 2008 con quelli storici del periodo 2004-2006 (in particolare, per le imprese costituite in forma societaria).

Utilizzando le basi-dati relative al 2008, sono state effettuate le analisi riferite alle seguenti categorie di contribuenti:

- **soggetti giuridici** (*i.e.*, imprese costituite in forma societaria);
- (lavoratori) **dipendenti**;
- (lavoratori) **autonomi**;
- **imprese individuali**.

Preliminarmente all'elaborazione delle proposte di riforma supportate dalle simulazioni di calcolo, è stata effettuata una attenta verifica della base-dati utilizzata con le seguenti attività:

- analisi della base-dati relativa ai valori (in forma anonima) per l'anno 2008;
- recepimento della logica di determinazione dei valori contenuti nelle tabelle delle basi-dati;
- verifica dei conteggi e delle sommatorie per soggetti per i quali sono disponibili righe multiple nelle singole tabelle (ad esempio, per i lavoratori dipendenti che presentano dichiarazione con Modello "L con *splitting*").

² Le basi-dati sono state estratte in formato elettronico a cura dell'Ufficio Tributario sammarinese.

Si illustrano di seguito:

- le linee-guida di riforma per i redditi delle persone fisiche³;
- le risultanze dell'analisi dei dati alla base dell'elaborazione della Proposta di Riforma Fiscale.

2. Linee-guida di riforma per i redditi prodotti dalle persone fisiche

Il comparto normativo riguardante la riforma della tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche intende, in particolare:

- affermare ed attuare i principi di **equità e solidarietà fiscale**⁴;
- differenziare il carico impositivo sui redditi realizzati dai contribuenti persone fisiche in relazione a **struttura e composizione del nucleo familiare**.

Il peggioramento dei conti pubblici ha indotto il governo sammarinese ad impostare una Finanziaria ispirata a un sensibile contenimento dei disavanzi attesi.

L'esigenza di coordinare l'ampliamento del gettito fiscale con la riduzione dell'imposta netta gravante sui singoli contribuenti ed il sostegno ai redditi disponibili va perseguita con una riforma di "ampio respiro" che migliori il *framework* dell'imposta personale e dei trasferimenti con riferimento ai seguenti criteri fondamentali:

- equità verticale;
- equità orizzontale;
- efficienza⁵.

Il primo criterio si riassume nel principio della **progressività**: a parità di condizioni personali

³ Per approfondimenti sulle linee-guida di riforma per i redditi d'impresa, cfr. P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *La Proposta di Riforma Fiscale di San Marino - L'evoluzione del binomio "trasparenza-competitività"*, in "il fisco" n. 25/2011, fascicolo n. 1, pag. 3994.

⁴ L'equità si realizza allorché, da un lato, gruppi simili di contribuenti vengono trattati in maniera uguale o analoga, dall'altro, trova applicazione un sistema di contribuzione proporzionale e progressivo. Per approfondimenti, cfr. P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *op. cit.*

⁵ Un sistema fiscale equo ed efficiente è in grado di "contemperare il principio del beneficio e quello del sacrificio". In forza del primo, l'onere del contribuente viene determinato in maniera tale da realizzare un equilibrio tra imposte pagate e servizio ricevuto. In forza del secondo, il contribuente e/o i gruppi di contribuenti sono consapevoli che, nel corrispondere più di quanto ricevono, altri soggetti – in ossequio ai principi di equità e solidarietà sociale – beneficiano di quanto pagato. Per approfondimenti, cfr. P. Valente-L. Beccari-S. Mattia, *op. cit.*

(*single*, nucleo familiare di varia ampiezza, altre particolari condizioni), l'incidenza dell'imposta cresce proporzionalmente all'aumento del reddito.

Il secondo criterio – l'equità orizzontale – implica che, a parità di reddito, l'incidenza dell'imposta deve variare in base alle **condizioni personali**. Essa, ad esempio, deve diminuire all'aumentare del numero dei componenti della famiglia o in funzione della eventuale presenza e gravità di *handicap* del contribuente o dei componenti il nucleo familiare.

Il terzo criterio fa riferimento alla struttura degli **incentivi**: a parità di obiettivo di gettito complessivo, il profilo della progressività va disegnato in modo da contenere i possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, sia in termini di scelta circa la partecipazione al mercato del lavoro sia in termini di ore lavorate e sforzo lavorativo.

La Proposta di Riforma Fiscale, con riferimento all'**imposta personale e progressiva**, richiede la considerazione di alcune questioni fondamentali. A tal proposito, assumono rilievo:

1. la struttura delle aliquote e l'articolazione degli scaglioni di imponibile;
2. le caratteristiche del sistema delle deduzioni dall'imponibile.

In sintesi, la Proposta di Riforma Fiscale prevede:

- la revisione delle attuali **aliquote nominali** di tassazione progressiva per scaglioni di reddito;
- la definizione di un livello di **reddito minimo personale** escluso da imposizione, al fine di tutelare le fasce più deboli dei contribuenti;
- la sostituzione delle detrazioni con deduzioni;
- l'articolazione delle **deduzioni** in funzione dei seguenti criteri:
 - a) famiglia, con particolare riferimento al numero dei figli, degli anziani e dei soggetti portatori di *handicap*;
 - b) casa, sanità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, previdenza, assistenza all'infanzia negli asili nido e domiciliare;
 - c) *non profit* e attività svolta nel campo sociale, assistenziale e di promozione sociale e valorizzazione etica, culturale e scientifica;
 - d) volontariato e confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di accordi e di intese;
 - e) costi sostenuti per la produzione dei redditi di lavoro;
 - f) concentrazione delle deduzioni sui redditi bassi e medi, al fine di garantire la progres-

sività dell'imposta e di rendere particolarmente favorevole per i redditi anzidetti il nuovo livello di imposizione;

- g) previsione di eventuali clausole di salvaguardia, con applicazione temporale limitata, finalizzate ad agevolare la transizione verso il sistema tributario riformato, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti più favorevole od uguale al precedente⁶.

3. L'analisi dei dati

3.1. Generalità

Nell'analisi dei dati effettuata ai fini dell'elaborazione della Proposta di Riforma Fiscale, si è fatto riferimento al seguente schema logico (il quale è stato replicato per ogni categoria di contribuente):

- descrizione del modello di calcolo delle imposte;
- elaborazione di esempi numerici del calcolo delle imposte, sui "valori" totali della categoria reddituale analizzata⁷;
- analisi dettagliata di *breakdown* dei valori:
 - la scomposizione dei valori (inizialmente riferita al 2008) è specifica per ogni comparto reddituale⁸;

⁶ Per approfondimenti sulla clausola di salvaguardia con riguardo alla riforma fiscale italiana del 2003, cfr. P. Valente, *Riforma fiscale - Clausola di salvaguardia*, in "il fisco" n. 44/2003, fascicolo n. 1, pagg. 6871 e seguenti.

⁷ I principali "valori" (inizialmente riferiti al 2008) presi in considerazione sono:

- numero di soggetti;
- ricavi/reddito;
- imponibile;
- imposta lorda;
- imposta netta.

È stata inoltre effettuata l'analisi delle serie storiche dei principali "valori". Le analisi sono state replicate per i diversi anni presi in esame (*i.e.*, 2006, 2007 e 2008 e, in taluni casi, risalendo al 2004 e 2005), con evidenziazione dei *trend* storici.

⁸ Ad esempio:

- a) per i soggetti giuridici (società), la scomposizione di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:
- per scaglione di imponibile;
 - per settore di attività;
- b) per i (lavoratori) dipendenti, la scomposizione di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:
- secondo il regime fiscale (dichiarazioni con Modello "G", "L" e "L con *splitting*");
 - secondo la natura dell'impiego (Pubblici, Privati);
 - secondo la residenza (Residenti, Frontalieri);
- c) per i (lavoratori) autonomi, la scomposizione di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:

– è stata effettuata un'analisi delle serie storiche del *breakdown* dei valori⁹;

- analisi "miste":
 - esse considerano contemporaneamente più livelli di *breakdown* dei valori¹⁰;
 - sono state considerate serie storiche delle analisi "miste"¹¹;
- analisi di indicatori:
 - i principali indicatori presi in esame sono

- per scaglione di imponibile;
- secondo il regime fiscale (dichiarazioni con e senza "*splitting*");
- secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale".

d) per le imprese individuali, la scomposizione di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:

- per scaglione di imponibile;
- secondo il regime fiscale (con e senza "*splitting*");
- secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale";
- secondo il codice attività;
- secondo il regime di tenuta contabile ("ordinaria", "semplificata", "forfettaria" o "impresa maggiore").

⁹ Le analisi sono state replicate per i diversi anni presi in esame (*i.e.*, 2006, 2007 e 2008 e, in taluni casi, risalendo al 2004 e 2005, con evidenziazione dei *trend* storici).

¹⁰ Per i soggetti giuridici (*i.e.*, le imprese costituite in forma societaria), la scomposizione "mista" di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa, per scaglione di imponibile all'interno del settore di attività e viceversa.

Per i (lavoratori) dipendenti, la scomposizione "mista" di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:

- secondo la natura dell'impiego (Pubblici, Privati) all'interno del regime fiscale (dichiarazioni "G", "L" e "L con *splitting*");
- secondo la residenza (Residenti, Frontalieri) all'interno del regime fiscale (dichiarazioni "G", "L" e "L con *splitting*");
- secondo la natura dell'impiego (Pubblici, Privati) all'interno della residenza (Residenti, Frontalieri) e viceversa.

Per i (lavoratori) autonomi, la scomposizione "mista" di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa, secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale" all'interno del regime fiscale (dichiarazioni con e senza "*splitting*").

Per le imprese individuali, la scomposizione "mista" di dettaglio dei valori può avvenire, in via esemplificativa:

- secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale" all'interno del regime fiscale (dichiarazioni con e senza "*splitting*");
- secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale" all'interno del codice attività;
- secondo il regime di calcolo delle imposte "a scaglioni" o "proporzionale" all'interno del regime di tenuta contabile ("ordinaria", "semplificata", "forfettaria" o "impresa maggiore");
- secondo il regime di tenuta contabile ("ordinaria", "semplificata", "forfettaria" o "impresa maggiore") all'interno del codice attività.

¹¹ Le analisi sono state replicate per i diversi anni presi in esame (*i.e.*, 2006, 2007 e 2008 e, in taluni casi, risalendo al 2004 e 2005), con evidenziazione dei *trend* storici.

- relativi a rapporti tra i diversi “valori”¹²;
- sono state considerate serie storiche degli indicatori;
- analisi specifiche per singoli comparti¹³.

Con riferimento alle seguenti categorie di contribuenti:

- soggetti giuridici (società);
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi;
- imprese individuali;

sono stati elaborati appositi modelli di calcolo per la simulazione degli effetti delle modifiche normative ipotizzate.

La formulazione degli elementi di riforma dell'impianto normativo dell'**Imposta Generale sul Reddito (IGR)** non può prescindere da una preliminare analisi della composizione del gettito derivante dall'imposta stessa.

Il gettito IGR trova imputazione nel bilancio dello Stato su tre principali poste in entrata: i capitoli 10, 15 e 20. Le poste in entrata vengono registrate contabilmente e, di conseguenza, concorrono a formare il bilancio consuntivo secondo il principio dell'accertamento¹⁴.

I contribuenti sammarinesi dichiarano e versano l'imposta dovuta in momenti differenti che, spesso, non coincidono con l'anno solare cui si fa riferimento. Per le persone giuridiche, ad esempio,

¹² Tra cui:

- le aliquote medie (aliquota media nominale, aliquota media effettiva, aliquota media complessiva);
- i valori “*pro capite*”, quali, ad esempio:
 - il reddito *pro capite*;
 - l'imposta netta media per impresa.

¹³ Per i soggetti giuridici, le analisi specifiche hanno riguardato, per esempio:

- analisi “*top*”: analisi delle performance economiche e delle imposte versate negli anni dalle principali aziende, per settore di attività;
- analisi “*start-up*”: analisi delle performance economiche e delle imposte versate negli anni da parte delle imprese neo-costituite;
- analisi delle variazioni annuali delle imposte versate, con indicazione del contributo al gettito da parte delle imprese esistenti e da parte delle nuove imprese.

Per i (lavoratori) dipendenti, le analisi specifiche potrebbero riguardare, per esempio:

- analisi “*break-even*”: aliquote medie effettive per scaglioni di reddito e per tipologia familiare;
- confronto tra le aliquote medie effettive e le imposte per diverse tipologie di dichiarazione e per diverse tipologie familiari.

¹⁴ Indipendentemente dalla riscossione effettiva (cassa) dell'imposta, questa viene considerata nel momento in cui l'Amministrazione finanziaria accerta il diritto a riscuoterla.

l'imposta relativa all'esercizio 2010 viene versata in due acconti nello stesso anno solare (calcolati sulla base delle risultanze dell'anno precedente), mentre la dichiarazione ed il conguaglio vengono effettuati soltanto a luglio dell'anno successivo. L'imposta, in quest'ultimo caso, non confluisce nel bilancio consuntivo 2010, bensì in quello del 2011.

Da quanto sopra descritto deriva che un esame del gettito IGR, dalle risultanze del bilancio consuntivo dello Stato, può consentire di svolgere alcune riflessioni importanti sulle dinamiche dell'imposta.

Al fine di comprendere la composizione del gettito nell'anno preso in considerazione (2008) si illustrano di seguito i dati disponibili, partendo da un'analisi generale dei dati di bilancio fino ad una più specifica, per categorie di contribuenti.

3.2. Analisi del gettito complessivo (dati al 2008)

Generalità

Sulla base dell'analisi condotta sui dati al 2008, si può osservare quanto segue:

- le due principali fonti di gettito sono costituite dai soggetti giuridici e dagli strumenti finanziari, che, congiuntamente, rappresentano circa il 68% del gettito complessivo;
- i comparti reddituali hanno registrato, a partire dal 2009, maggiori contrazioni per effetto di fenomeni esogeni all'economia sammarinese;
- il gettito derivante da imposte su persone fisiche (imprese individuali, dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) rappresentano circa il 20% del gettito complessivo;
- le predette categorie beneficiano maggiormente dei servizi erogati dallo Stato.

Ai fini dell'individuazione di possibili interventi per una Riforma Fiscale sammarinese, sono state esaminate le seguenti categorie:

- soggetti giuridici;
- imprese individuali;
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori autonomi.

L'andamento del gettito da ritenute su prodotti finanziari

L'obiettivo della Legge 25 maggio 2005, n. 81 è dare attuazione all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e l'Unione Europea (“UE”), il quale stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva n. 2003/48/CE, in materia di **tas-sazione dei redditi da risparmio** sotto forma

di pagamenti di **interessi**¹⁵.

L'Agente pagatore residente deve applicare una **ritenuta alla fonte** (c.d. "**ritenuta UE**") sugli interessi pagati o attribuiti ad un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro dell'UE. Tale ritenuta viene fissata nella misura del **15%** per i primi tre anni dall'entrata in vigore della Legge 25 maggio 2005, n. 81, ovvero dal 1° luglio 2005, e del **20%** per i tre anni seguenti e, successivamente, del **35%**.

Per beneficiario effettivo si intende qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che tale persona dimostri di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio, vale a dire:

- agisce come agente pagatore;
- agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo di investimento;
- agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e comunica all'agente pagatore l'identità di tale beneficiario effettivo.

Per agente pagatore si intendono le banche sammarinesi, gli operatori economici residenti nella Repubblica di San Marino (persone fisiche o persone giuridiche), stabili organizzazioni di società estere che, nello svolgimento della propria attività professionale, anche occasionalmente, accettano, detengono, investono o trasferiscono attività patrimoniali di terzi, ovvero corrispondono o attribuiscono pagamenti di interessi¹⁶.

La ritenuta UE si applica sul pagamento di interessi al lordo di altre ritenute ed imposte. Se queste ultime risultano superiori alla ritenuta UE, questa non viene prelevata. Non viene applicata la ritenuta UE nel caso in cui il beneficiario effettivo autorizzi espressamente l'agente paga-

¹⁵ Per approfondimenti sulla Direttiva n. 2003/48/CE, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pagg. 246 e seguenti.

¹⁶ La nozione di "interessi" comprende sia gli interessi percepiti direttamente su crediti, sia gli interessi ottenuti indirettamente per mezzo di investimenti in fondi collettivi. Non sono inclusi:

- i pagamenti che derivano da diritti di partecipazione, pagamenti di polizze assicurative, prestazioni di istituti di previdenza ed altre prestazioni non basate su un debito che deriva da un prestito;
- gli interessi su prestiti privati;
- gli interessi su alcuni titoli di credito;
- gli interessi di mora;
- gli interessi distribuiti e realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di alcuni fondi di investimento.

tore a comunicare i pagamenti di interessi all'Ufficio Tributario sammarinese¹⁷.

Sulla base dell'analisi effettuata si rileva che il gettito del comparto (ritenute alla fonte su prodotti finanziari) è contraddistinto da contrazione per effetto di una riduzione della raccolta e, quindi, della "massa liquida" investibile in prodotti finanziari¹⁸.

Schema generale di calcolo applicato

A tutti i comparti reddituali che hanno formato oggetto di analisi è stato applicato, in linea di principio, il seguente schema generale di calcolo delle imposte.

In estrema sintesi:

- il reddito lordo percepito/prodotto dal contribuente sammarinese (rappresentato, per le imprese costituite in forma societaria, dall'utile civilistico rettificato in aumento o in diminuzione per effetto delle norme fiscali e, per i contribuenti persone fisiche, dalla somma dei redditi derivanti dalle varie fonti di reddito) viene diminuito degli abbattimenti/deduzioni e passività deducibili previste per legge;
- sull'imponibile così determinato viene applicata l'**aliquota IGR** vigente nel periodo d'imposta in cui viene prodotto il reddito (**17% per i soggetti giuridici**; per **scaglioni** tra il **12%** e il **50%** per le **persone fisiche**; per **scaglioni** di reddito o forfettaria – con aliquota del **17%** – per i **lavoratori autonomi** e le **imprese individuali**);
- dall'imposta (lorda) risultante vengono sottratte le detrazioni (ove spettanti) previste dalle norme tributarie;
- il risultato del calcolo rappresenta l'imposta netta che il contribuente è tenuto a versare in autoliquidazione secondo le norme di legge.

Preliminari conclusioni

Dalla suindicata analisi, si possono effettuare le seguenti considerazioni.

Per i **soggetti giuridici**, si registra una ripartizione dei contribuenti per fasce di imponibile; il 40% delle imprese ha un utile nullo o negativo e, pertanto, non versa imposte, mentre soltanto il 20% delle imprese (concentrate negli scaglioni a maggiore redditività) contribuisce per circa il 92% del gettito del comparto reddituale.

¹⁷ L'Ufficio Tributario trasmette tali dati alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE.

¹⁸ Tale processo non può essere governato tramite una riforma fiscale.

Con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, si rileva un sensibile scostamento dell'aliquota effettiva rispetto alle aliquote nominali previste dagli scaglioni di reddito. L'aliquota media effettiva, calcolata sul totale dei dipendenti, è pari al 5,2% ed è ben inferiore all'aliquota minima nominale del 12%.

Per quanto riguarda i **lavoratori autonomi**, l'imponibile medio *pro capite* è pari a circa € 21.000, di poco superiore alla media per i dipendenti (€ 18.500). Anche in questo comparto si registra un "appiattimento" delle dichiarazioni verso fasce di reddito basse (analogamente a quanto accade per i soggetti giuridici). Si nota, inoltre, che il regime di dichiarazioni con "splitting" offre, in termini di riduzione dell'aliquota effettiva, maggiori benefici ai lavoratori autonomi (abbattimento al 12,3%) rispetto ai lavoratori dipendenti.

Le **imprese individuali** dispongono di diverse opzioni nella dichiarazione dei redditi:

- imposta proporzionale (17%, come per i soggetti giuridici) oppure progressiva a scaglioni (come per i dipendenti);
- regime di contabilità "ordinario", "forfettario", "semplificato" o "impresa maggiore"¹⁹.

Sono previste inoltre diverse possibilità di esenzioni di imposta per i primi anni di attività (per imprenditoria giovanile e femminile e per imprese artigiane e altre defiscalizzazioni individuali).

Dall'analisi condotta sui dati al 2008 si può osservare quanto segue:

- il gettito fiscale nel 2008 dei comparti reddituali presi in considerazione è pari a circa € 66 Mln; il 62% circa delle imposte è versato da imprese, mentre il 30% circa dai lavoratori dipendenti;
- l'aliquota effettiva del comparto dei soggetti giuridici (13,6%) è inferiore all'aliquota nominale (17%) applicabile all'imponibile;
- l'aliquota effettiva del comparto dei dipendenti è pari al 5,2% (al di sotto dell'aliquota minima, pari al 12%, relativa alla prima fascia di contribuenti, con reddito inferiore a € 9.296,22);
- l'aliquota effettiva dei comparti degli autonomi e delle imprese individuali è, rispettivamente, pari al 15,3% e al 12,8% (prossima all'aliquota nominale);
- l'aliquota effettiva, calcolata sul totale dei quattro comparti, risulta pari a 9,2%.

¹⁹ Cfr. *infra*.

3.3. Analisi del gettito delle imprese costituite in forma societaria (dati al 2008)

Per le imprese costituite in forma societaria, il calcolo delle imposte prevede che dall'utile civilistico (determinato come differenza tra Ricavi e Costi), si pervenga, applicando le rettifiche (in aumento o in diminuzione) previste dalle norme tributarie, all'utile fiscale (lordo). All'utile fiscale (lordo) si applicano esenzioni di tre tipologie (cfr. B6 rigo 2, 3 e 4 della dichiarazione dei redditi) per determinare l'utile fiscale netto (o "imponibile netto").

L'**aliquota** per le imprese nel 2008 è pari al **17%**²⁰ (**18% per le società finanziarie**).

Alcune imprese beneficiano di detrazioni di imposta per agevolazioni.

Dall'analisi condotta sui dati al 2008 si può osservare quanto segue:

- il 40% delle imprese (costituite in forma societaria) non paga imposte, avendo un imponibile pari a zero o negativo;
- il 40% delle imprese ha un imponibile inferiore a € 30.000 e contribuisce per circa € 3,3 Mln a titolo di imposte (pari all'8% delle imposte totali versate);
- il restante 20% delle imprese (con imponibile superiore a € 30.000) contribuisce per circa il 92% delle imposte totali versate;
- l'aliquota effettiva del comparto reddituale considerato risulta pari all'aliquota nominale (17%) per le imprese con utile positivo ed inferiore a € 30.000; l'aliquota si abbassa per le imprese con utili più elevati, nei confronti delle quali si concentrano gli abbattimenti per agevolazioni.

Su base storica, i ricavi dei soggetti giuridici denotano un *trend* crescente dal 2004 al 2008, mentre il saldo utili mostra una flessione dal 2007, con un incremento dell'incidenza (pari al 45% nel 2008) del valore totale delle perdite sul bilancio civilistico rispetto al valore totale degli utili.

Il numero complessivo di imprese risulta costantemente in crescita dal 2004 al 2008. Analogamente, si verifica un incremento, anno su anno, del numero di imprese dichiaranti utili e perdite (sia civili che fiscali)²¹.

²⁰ Nel 2008, l'aliquota fiscale per le società finanziarie e le banche è del 18%. Essa è diminuita dal 2009 al 17%.

²¹ Il numero di imprese dichiaranti utili (sia civili che fiscali), pari a zero, è invece in diminuzione nel 2007 e nel 2008. Il numero di imprese dichiaranti utili civili, pari a zero, diminuisce nel 2007 del 9% rispetto all'anno precedente e, nel 2008, diminuisce del 30% rispetto all'anno precedente. Il

Dall'analisi condotta sulla serie storica dei dati si può osservare, in via di preliminare conclusione:

- un decremento degli utili fiscali (lordi e netti) nel 2008, mentre le perdite fiscali totali sono costantemente in crescita nel periodo 2004-2008;
- come la diminuzione dell'aliquota non abbia portato ad una diminuzione delle imposte lorde totali; al contrario, si è verificato un aumento delle imposte lorde fino al 2007²².

Nel periodo considerato si verifica inoltre un sensibile e costante decremento delle **agevolazioni**, con un incremento delle imposte nette totali, tranne che per il 2008 (anno in cui la diminuzione dell'aliquota ha assorbito la maggiore imposta derivante dal calo delle agevolazioni). Si rileva, inoltre, che la distribuzione del numero di imprese per scaglione di imponibile si mantiene pressoché costante nel periodo considerato.

Per il 40% circa delle imprese risulta un imponibile uguale o inferiore a zero; per un ulteriore 40% circa risulta un imponibile positivo, ma inferiore a €30.000. Ne deriva che per l'80% circa delle imprese risulta un imponibile inferiore a €30.000.

Il numero delle imprese diminuisce in proporzione all'aumentare dell'imponibile per scaglione.

Le imprese con un imponibile superiore a €600.000 sono circa 60 e rappresentano pressoché l'1-2% del totale dei contribuenti soggetti giuridici. Le variazioni anno su anno mostrano che, con l'aumentare del numero delle imprese, cresce tendenzialmente il numero di imprese con imponibile nullo o inferiore a €30.000²³.

Le imposte nette sono versate per circa il 70% dalle imprese con più elevato livello di reddito, con un imponibile superiore a €300.000, che costituiscono circa il 3% delle imprese totali. Tale distribuzione si mantiene pressoché costante negli anni, con un ridimensionamento, solo nel 2008, dell'incidenza percentuale delle imposte versate dalle imprese appartenenti agli scaglioni

numero di imprese dichiaranti utili fiscali (imponibile) pari a zero diminuisce nel 2007 del 16% rispetto all'anno precedente e, nel 2008, diminuisce del 20% rispetto all'anno precedente.

²² Da segnalare che l'aliquota, solo per le società finanziarie, è passata gradualmente dal 19% al 17%, negli anni dal 2007 al 2009.

²³ Considerando, a titolo esemplificativo, il caso del 2008, si nota un aumento del 122% del numero delle imprese dei primi due scaglioni ed una diminuzione delle imprese dei quattro scaglioni centrali (imprese con imponibile da €30.000 a €300.000).

inferiori.

Dall'analisi condotta sui dati 2008 deriva che:

- l'ultimo scaglione individua il settore che beneficia della quasi totalità (99%) degli abbattimenti di imposta per agevolazioni;
- l'aliquota media effettiva, calcolata come rapporto tra imposte nette ed imponibile (tenendo conto quindi degli abbattimenti per agevolazioni) si aggira attorno al valore *standard* del 17% per tutti gli scaglioni, tranne l'ultimo, nel quale il valore si abbassa a 11,9% per effetto delle agevolazioni.

3.4. Analisi del gettito dei lavoratori dipendenti (dati al 2008)

Il reddito complessivo dei dipendenti è determinato dalla somma delle seguenti componenti:

- reddito da lavoro dipendente;
- eventuale indennità economica (malattia);
- eventuali integrazioni salariali (solo per dichiarazioni "G")²⁴.

A tale reddito possono essere aggiunte altre componenti di reddito, non derivanti da lavoro dipendente (solo per dichiarazioni "L").

Per la determinazione dell'imponibile netto, al reddito complessivo sono applicabili le seguenti deduzioni:

- abbattimenti, calcolati con i seguenti parametri:
 - 23,60% sul reddito da lavoro dipendente (nel 2008);
 - 20,00% su indennità economica (nel 2008);
- passività deducibili;
- altre deduzioni (solo per dichiarazioni "L con *splitting*").

Il calcolo dell'imposta (lorda) avviene tramite l'applicazione di diverse aliquote per scaglioni di reddito imponibile netto²⁵.

L'**aliquota media nominale** del totale dei contribuenti, sui dati del 2008, risulta pari al **16,8%**. Per la determinazione dell'imposta net-

²⁴ Nota esplicitiva su dichiarazioni "G", "L senza *splitting*" e "L con *splitting*":

- la dichiarazione dei redditi effettuata dalle persone fisiche tramite il modello "G" è presentata dal datore di lavoro. I dipendenti per i quali viene redatto il modello "G" non hanno altri redditi, oltre quelli di lavoro dipendente, e non hanno passività deducibili;
- per gli altri dipendenti è prevista la dichiarazione tramite modello "L";
- la dichiarazione "L con *splitting*" consente di ripartire l'imponibile dei dipendenti a metà tra i due coniugi e permette ad entrambi i coniugi di beneficiare delle proprie detrazioni di imposta.

ta, all'imposta lorda sono applicabili le seguenti detrazioni:

- quota esente (importo fisso, pari a €77,47);
- spese di produzione reddito (pari, nel 2008, all'8,60% sul reddito complessivo);
- passività deducibili (importo fisso pari a € 51,65, applicabile qualora non vi siano passività deducibili);
- contributo persone a carico (contributo pari a €100 per ogni persona a carico).

Quando l'ammontare delle detrazioni supera l'imposta, la detrazione è uguale all'imposta lorda. Dall'analisi condotta sui dati al 2008, si può osservare quanto segue:

- risulta un numero totale di dipendenti (persone fisiche) pari a n. 20.503;
- il numero totale di contribuenti con "splitting"²⁶ (n. 3.451) comprende i dichiaranti e i coniugi;
- l'aliquota effettiva per i dipendenti è pari al 5,2%.

La simulazione di calcolo delle imposte, effettuata su parametri relativi all'anno 2008, indica quanto segue:

- la "no tax area" individua il reddito da lavoro dipendente al di sotto del quale l'imposta

risulta nulla (area di sostanziale esenzione da imposta per effetto dell'applicazione delle norme tributarie in materia di abbattimenti, passività deducibili e detrazioni);

- il "break-even al 12%" individua il reddito da lavoro dipendente al di sotto del quale l'aliquota effettiva di imposta risulta inferiore all'aliquota minima del primo scaglione di imposta (12%).

L'elaborazione sui dati al 2008 mostra l'aumento delle soglie per la "no tax area" e il "break-even al 12%", al variare del regime di dichiarazione e dello stato familiare.

Il gettito derivante dai lavoratori dipendenti risulta in crescita nel triennio 2006-2008, con un tasso medio annuale (CAGR) del 2,3%. Nel triennio considerato (2006-2008) è in aumento il gettito derivante da dichiarazioni di tipo "G" (2,0%) e di tipo "L senza splitting" (8,8%), mentre è in calo quello delle dichiarazioni di tipo "L con splitting" (in media: -5,6% all'anno).

3.5. Analisi del gettito dei lavoratori autonomi (dati al 2008)

Lo schema di calcolo delle imposte per gli autonomi è di seguito sintetizzato:

Quadro "E" della dichiarazione dei redditi:

Tot. Compensi = (compensi lordi + compensi Co.Co.Co + rettifiche di ricavi).

Tot. Costi = (compensi a terzi + oneri bancari e interessi passivi + posta e telefono + affitti passivi + carburanti e lubrificanti + altri costi documentati + acquisto b.s. + quote amm.to + manutenzione e riparazione + deduzione forfettaria)

Reddito netto = Tot. Compensi – Tot. Costi.

²⁵ Nel dettaglio:

- per imponibile inferiore a 9.296,22 €, aliquota pari a: 12%;
- per imponibile da 9.296,23 € a 15.493,71 €, aliquota pari a: 17%;
- per imponibile da 15.493,72 € a 25.822,84 €, aliquota pari a: 23%;
- per imponibile da 25.822,85 € a 46.481,12 €, aliquota pari a: 29%;
- per imponibile da 46.481,13 € a 87.797,67 €, aliquota pari a: 35%;
- per imponibile da 87.797,68 € a 154.937,07 €, aliquota pari a: 40%;
- per imponibile da 154.937,08 € a 232.405,60 €, aliquota pari a: 45%;
- per imponibile superiore a 232.405,61 €, aliquota pari a: 50%.

²⁶ Nota esplicitiva su dichiarazioni "G", "L senza splitting" e "L con splitting":

- la dichiarazione dei redditi effettuata dalle persone fisiche tramite il modello "G" è presentata dal datore di lavoro. I dipendenti per i quali viene redatto il modello "G" non hanno altri redditi, oltre quelli di lavoro dipendente, e non hanno passività deducibili;
- per gli altri dipendenti è prevista la dichiarazione tramite modello "L";
- la dichiarazione "L con splitting" consente di ripartire l'imponibile dei dipendenti a metà tra i due coniugi e permette ad entrambi i coniugi di beneficiare delle proprie detrazioni di imposta.

Altri quadri della dichiarazione dei redditi

Al reddito netto da lavoro autonomo si aggiungono **altre fonti di reddito**, quali:

- reddito/imponibile in associazione;
- reddito/imponibile da capitale;
- reddito/imponibile da terreni;
- reddito/imponibile da fabbricati;
- reddito/imponibile da lavoro dipendente;
- reddito/imponibile da impresa individuale;
- reddito/imponibile diversi;
- reddito/imponibile da “Impresa maggiore”²⁷.

L'imponibile netto è determinato dalla differenza tra la somma degli imponibili e le passività deducibili. Ai lavoratori autonomi viene data la possibilità di scegliere la modalità di tassazione:

- **a scaglioni** (seguendo le relative aliquote che si applicano ai lavoratori dipendenti, comprese tra il **12%** e il **50%**);
- **proporzionale**, con la stessa aliquota applicata ai soggetti giuridici (**17%**).

Le vigenti norme tributarie prevedono inoltre agevolazioni fiscali (esenzione da imposte) per coloro che, durante i primi due anni di attività, hanno compensi totali inferiori a € 20.000,00 (defiscalizzazioni individuali). L'imposta netta è determinata dalla differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni d'imposta soggettive.

Dall'analisi condotta sui dati al 2008 si può osservare quanto segue:

- gli importi dei redditi lordi, degli imponibili e delle imposte possono comprendere fonti di reddito derivanti da altre attività diverse dal lavoro autonomo;
- nella determinazione dell'imposta, i lavoratori autonomi hanno la possibilità di scegliere tra una modalità di tassazione per scaglioni (uguali ai dipendenti) o proporzionale (17%, uguale ai soggetti giuridici);
- l'aliquota effettiva per i redditi da lavoro autonomo risulta pari al 15,3%; rispetto ai dipendenti, per i lavoratori autonomi vi è una maggior coincidenza dell'aliquota effettiva rispetto all'aliquota nominale, in assenza di “*splitting*”.

3.6. Analisi del gettito delle imprese individuali (dati al 2008)

In via preliminare, si rileva che le imprese individuali si suddividono – secondo i codici attribuiti – in:

²⁷ Per la definizione di “Impresa maggiore”, cfr. il paragrafo 3.6.

- **(cod. 1)**²⁸ **impresa artigiana**: le tipologie di attività includono l'artigianato artistico tradizionale, l'artigianato di servizio, l'artigianato di produzione;
- **(cod. 2)**²⁹ **impresa commerciale**;
- **(cod. 3)**³⁰ **impresa industriale**: le tipologie di attività includono ricerca e sviluppo, installazione e manutenzione (servizi), distribuzione, eccetera, riferite ai settori alimentari, tessili, legno, metallurgia, meccanica, elettricità, eccetera;
- **(cod. 4)**³¹ **liberi professionisti**, i quali svolgono attività lavorativa abituale, organizzata

²⁸ I requisiti necessari per il rilascio della licenza individuale per attività di impresa artigianale industriale e commerciale sono:

- residenza nella Repubblica di San Marino;
- capacità civile;
- non aver riportato condanne;
- non risultare sottoposti ad un procedura concorsuale.

Tutte le attività economiche organizzate in forma di impresa sono soggette alle tasse di rilascio della licenza. La licenza viene rilasciata previa presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio interessato e la richiesta deve contenere: le generalità del titolare della licenza, l'oggetto della licenza, la sede in cui verrà svolta la attività, gli estremi del contratto di locazione. Per le persone fisiche, il rilascio del C.O.E. (Codice Operatore Economico) avviene esclusivamente al momento del rilascio della licenza. La licenza, inoltre può essere sospesa per un periodo massimo di 24 mesi (le licenze sospese verranno riattivate solo dopo aver verificato il pagamento delle tasse).

²⁹ Cfr. nota precedente.

³⁰ Cfr. nota precedente.

³¹ L'attività, di natura prevalentemente intellettuale, richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica tali da consentire autonomia decisionale nella determinazione di risultati. L'oggetto di ogni professione e i limiti del suo contenuto sono determinati dai singoli ordinamenti, i quali indicano i settori di competenza di ogni professione. L'accesso alle professioni intellettuali richiede una formazione di livello non inferiore a quello di scuola media superiore attinente alle materie corrispondenti al campo di attività che forma oggetto delle specifiche competenze attribuite alle singole professioni. Le categorie professionali vengono classifica-

in forma di impresa, a carattere prevalentemente intellettuale³²;

- **(cod. 6)**³³ **imprenditore agricolo**;
- **(cod. 8)**³⁴ **operatore agricolo**;
- **(cod. 12)** **agente/mediatore**.

Le imprese individuali possono scegliere uno dei

te in: professioni giuridico-economiche, professioni tecnico-scientifiche, professioni sanitarie, professioni socio-culturali. Infine, per essere iscritti all'Ordine o al Collegio occorrono i seguenti requisiti: cittadinanza nella Repubblica di San Marino, residenza nella Repubblica di San Marino, godimento dei diritti civili, conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione.

³² Con riferimento al cod. 4, nella categoria delle imprese individuali sono comprese le attività di lavoro autonomo non considerate libere professioni e non organizzate in forma di impresa.

I liberi professionisti (ad esempio, architetti, avvocati, ingegneri, eccetera) sono inclusi nella categoria dei lavoratori autonomi.

L'elemento che consente di distinguere la categoria di appartenenza è la compilazione della dichiarazione dei redditi:

- quadro "F" per le imprese individuali;
- quadro "E" per i lavoratori autonomi.

³³ Viene considerato imprenditore agricolo colui che possiede 4 ettari di terreno in cui viene svolta la coltivazione intensiva, oppure possiede 12 ettari di terreno non coltivato in maniera intensiva (coltivazione del grano, orzo, eccetera). Può svolgere altre attività, con l'obbligo di assunzione di un dipendente.

³⁴ Si considera operatore agricolo/coltivatore diretto colui che possiede 2 ettari di terreno ad uso di coltivazione intensiva, oppure 4 ettari di terreno ad uso di coltivazione non intensiva.

seguenti regimi opzionali:

- **forfettari ("F")**, in cui l'unico obbligo previsto dalla legge è la tenuta del registro dei ricavi (e non dei costi). L'Ufficio Tributario attribuisce un utile "forfettizzato";
- **contabilità semplificata ("S")**, in cui il metodo di contabilizzazione non prevede l'uso della partita doppia;
- **impresa maggiore ("M")**, previsto per le imprese che non sono tenute alla redazione del bilancio, fatta eccezione per le imprese che sono assoggettate al regime di forfettizzazione, quando nel corso dell'anno di riferimento producono ricavi di importo superiore a € 800.000,00. Le Imprese Maggiori sono obbligate alla compilazione del conto economico e dello stato patrimoniale per i due anni successivi;
- **contabilità ordinaria ("O")**, previsto per le imprese che effettuano registrazioni in partita doppia e a fine anno redigono il bilancio di esercizio. Inoltre, le imprese individuali in contabilità ordinaria sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili obbligatorie, quali, libro giornale, libro inventari, registro beni ammortizzabili, registro compensi a terzi, registro unico.

Dall'analisi condotta sui dati al 2008, si può osservare quanto segue:

- oltre il 50% delle imposte è versato da imprese artigiane; il 30% circa delle imposte è versato da imprese commerciali;
- l'aliquota effettiva per i redditi da lavoro autonomo risulta pari al 14,2%.